



COMUNE DI GREGGIO
PROVINCIA DI VERCELLI

(1) COPIA

DELIBERAZIONE N.33

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
del giorno 22 DICEMBRE 2009

Sessione (2).....Adunanza ordinaria di prima convocazione

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE.

L' anno duemilanove addì ventidue del mese di dicembre alle ore 21,00 nella Sala delle adunanze Consigliare. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale.

All' appello risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
1	BOSSO CARLO	SI	
2	RIGOLONE GIANFRANCO	SI	
3	MANGOLINI MASSIMO		SI
4	SAVIO DANIELE		SI
5	LORENZETTI ENRICO	SI	
6	PAVAN SIMONE	SI	
7	ROLLINO GIANNI	SI	
8	STEVANI ANTONIO	SI	
9	TRADA CLAUDIO		SI
10	RINALDI GIAN CARLO	SI	
11	TAMBORELLI JURI	SI	
12	INFANTI SANTO	SI	
13	CASALVOLONE ANTONELLA	SI	
TOTALE		10	3

Assiste all' adunanza il Segretario Comunale sottoscritto, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ...BOSSO CARLO.....
nella sua qualità di (3) SINDACO.....assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell' argomento in oggetto.

(1) Originale (oppure) copia - (2) Primavera, autunnale - (3) Sindaco, Consigliere Anziano, ecc.

OGGETTO. MODIFICHE AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

IL SINDACO

Visto il vigente regolamento edilizio comunale nel testo approvato con deliberazione consiliare n. 32 del 28.09.2001, esecutiva ai sensi di legge, e successivamente modificato con deliberazione dello stesso Organo n. 14 del 27.06.2006, esecutiva ai sensi di legge.

Fatto presente:

- che, lo scorso 31 luglio 2009, è entrata in vigore al L.R. n. 20 del 14.07.2009, recante disposizioni sullo snellimento delle procedure in materia edilizia ed urbanistica;
- che tale legge, tra le altre cose, ha introdotto alcune modifiche al testo dell'art. 4 della L.R. 08.07.1999, n. 19, risolvendo, in particolare, la questione dell'obbligatorietà della Commissione Edilizia; infatti, le modifiche apportate rendono facoltativa la nomina della citata Commissione da parte dei Comuni, anche se la sua composizione è prevista nel regolamento edilizio vigente, e consentono di attribuire genericamente all'organo comunale competente il potere di nomina della stessa; inoltre i regolamenti edilizi potranno individuare gli interventi edilizi da sottoporre al parere della medesima Commissione, in quanto nominata;
- che, sempre in tema di regolamenti edilizi, è intervenuta la deliberazione del Consiglio regionale n. 267-31038 del 08.07.2009, con la quale è stata introdotta nell'art. 16 del regolamento edilizio tipo a suo tempo adottato dalla Regione Piemonte, la metodologia lineare delle distanze delle costruzioni in luogo del sistema radiale;
- che, rappresentando l'introduzione della suddetta metodologia lineare, una modifica di un articolo del regolamento edilizio tipo definito cogente, i Comuni, per garantire la conformità del proprio regolamento al testo tipo regionale, devono, con apposito atto deliberativo, apportare una modifica allo stesso, sostituendo le corrispondenti disposizioni.

Considerato, alla luce delle disposizioni regionali sopra citate, di dover apportare al vigente regolamento edilizio comunale le conseguenti modificazioni, come da indicazioni contenute nella sottostante proposta di deliberazione.

Visto il T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Vista la L.R. 08.07.1999, n. 19 e s.m.i.

PROPONE

1. di dare seguito a quanto in narrativa indicato e, pertanto, per le motivazioni ivi esplicitate ed alle quali si fa rinvio, disporre quanto segue:

a) il testo dell'art. 2 del vigente regolamento edilizio è così sostituito:

"Art. 2 - Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio. La nomina di tale Commissione è facoltativa.

2. Nel caso in cui si ritenesse di doverla nominare, la suddetta Commissione è composta da 4 (quattro) componenti, eletti dal Consiglio Comunale scelti tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 3. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, assumerà le funzioni il componente presente più anziano di età

3. I membri da nominare sono scelti da Consiglio Comunale fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; in conformità al disposto della Legge Regionale 3. aprile 1989 n. 20, art. 14, 1° comma, uno dei componenti della C.E. deve essere un

architetto di specifica e provata esperienza in materia di valori ambientali e di tutela degli stessi.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione, non possono altresì far parte della Commissione il Sindaco, che ha facoltà di presenziare ai lavori senza diritto di voto, e i membri della Giunta e del Consiglio Comunale.

5. La Commissione esercita le sue prerogative fino al rinnovo del Consiglio Comunale in carica al momento della sua nomina. Pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio Comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita, qualora la s'intenda nominare.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente. In tal caso, restano in carica fino a che la Giunta Comunale non li abbia sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

- a. per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;
- b. per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.”;

b) il testo dell'art. 3 del vigente regolamento edilizio è così sostituito:

Art. 3 - Attribuzioni della Commissione Edilizia

1. Qualora nominata, la Commissione esprime parere preventivo, non vincolante, per:

- a. il rilascio di permessi di costruire e loro varianti;
- b. l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti sui quali la Commissione ha dato il suo parere.

2. L'Autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso.

3. Il Sindaco o l'Assessore delegato, la Giunta ed il Consiglio Comunale, il Responsabile del Servizio dell'area Tecnica, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze hanno facoltà di richiedere pareri alla Commissione, qualora costituita, in materia di:

- a. rilascio di permessi di costruire e loro varianti;
- b. strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti;
- c. convenzioni; programmi pluriennali di attuazione;
- d. regolamenti edilizi e loro modifiche;
- e. modalità di applicazione del contributo di concessione.

4. La Commissione stabilisce i criteri che intende adottare per svolgere la propria funzione consultiva. In particolare per quanto concerne la valutazione dell'inserimento del progetto edilizio nel contesto ambientale, il controllo preventivo dello standard di qualità delle costruzioni, formalizzando le determinazioni assunte, con verbali trascritti in apposito registro pubblico.

c) il testo dell'art. 16 del vigente regolamento edilizio è così sostituito:

“Art. 16 - Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale

1. Le distanze di cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri [m] e riferite al filo di fabbricazione della costruzione.

2. Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non

più di 1,50 m; sono inclusi nel perimetro anzidetto i "bow window", le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori.

3. La distanza tra:

a) il filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;

b) il filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;

c) il filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada.

4. Le opere interrate non determinano distanza dai confini (DC), mentre determinano distanza dalla strada (Ds).".

2. di dichiarare che le modifiche apportate al regolamento edilizio, ai sensi di quanto indicato nel precedente punto 1, sono aderenti col dettato legislativo di cui alla L.R. n. 19/1999 e s.m.i, e rientrano tra quelle conformi al regolamento edilizio tipo approvato dalla Regione Piemonte.

3. di dare atto che l'adottanda proposta di deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 08.07.1999, n. 19.

4. di disporre che copia dell'adottanda deliberazione sia trasmessa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. succitata, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

5. di dare atto che, al momento, ad intervenuta esecutività della presente deliberazione il Comune non intende più avvalersi dell'operato della Commissione Edilizia e che, pertanto, perderà efficacia la nomina di tale Commissione così come effettuata con deliberazione consiliare n. 15 del 27.06.2006, esecutiva ai sensi di legge.

6. di portare a conoscenza dei componenti la Commissione Edilizia il contenuto delle modifiche regolamentari di cui al punto 1.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco.

Visto il seguente parere:

IL SEGRETARIO COMUNALE esprime parere di regolarità tecnica FAVOREVOLE ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.vo 267/2000.



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Paolo Maggi

CON VOTI n.6 favorevoli n. 0 contrari e n.4 astenuti (RINALDI, TAMBORELLI, INFANTI, CASALVOLONE) resi nelle forme di legge

DELIBERA

di accogliere ed approvare la su riferita proposta di deliberazione così come formulata dal Sindaco.

Successivamente, su proposta del Sindaco, il Consiglio Comunale, ravvisata l'urgenza di rendere subito operante il dispositivo dell'adottata deliberazione, con votazione separata dal seguente esito: CON VOTI n.6 favorevoli n. 0 contrari e n.4 astenuti (RINALDI, TAMBORELLI, INFANTI, CASALVOLONE) resi nelle forme di legge

DELIBERA

di rendere quanto deciso immediatamente eseguibile.

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Bosso Carlo



IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Paolo Maggi

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- ☒ è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 23.12.2009 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124, c.1, del T.U. 18.8.2000, n.267).
- ☐ è stata trasmessa al competente organo di controllo con lettera n. _____ in data _____.
- ☐ in quanto soggetta, in via necessaria, a controllo preventivo di legittimità (art.126, c.3 del T.U. N.267/2000)
- ☐ in quanto richiesto, nei limiti delle illegittimità denunciate (art.127, c.1, del T.U. n.267/2000).
- ☐ è stata trasmessa al Prefetto (art.135 del T.U. n.267/2000) con lettera n. _____ in data _____.

Dalla Residenza Municipale li 23.12.2009



IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Paolo Maggi

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione

DIVENUTA ESECUTIVA in data 24.12.2009

- ☐ decorsi 30 giorni dalla trasmissione dell'atto all'organo di controllo (ART.134, C.1, del T.U. n.267/2000), senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.
- ☐ avendo l'organo di controllo con nota n. _____ in data _____ comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (art.134, c.1, del T.U. n.267/2000)
- ☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3 del T.U. n.267/2000)
- ☐ essendo stati trasmessi, in data _____ i chiarimenti richiesti dal CO.RE.CO. in data _____ (art.133, c.2, del T.U. n.267/2000), senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.
- ☐ Ha acquistato efficacia il giorno _____, avendo il Consiglio comunale confermato l'atto con deliberazione n. _____ in data _____ (art.127, c.2 del T.U. n.267/2000)



IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Paolo Maggi

E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Municipale li

IL SEGRETARIO COMUNALE